



Capitaneria di Porto di Ancona

ORDINANZA N° 46/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona:

- VISTO** il decreto del Ministero degli Interni in data 31.07.1934 in materia di "Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di oli minerali" e successive modificazioni.
- VISTA** la legge 13.05.1940 n. 690 che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del servizio antincendio nei porti.
- VISTA** la legge 31.12.1982 n. 979 "Disposizioni per la difesa del mare".
- VISTA** la propria Ordinanza n. 59/1999 del 6 Luglio 1999 (Disciplina degli accosti nel Porto di Ancona ed alle strutture terminali petrolifere di Falconara Marittima).
- VISTA** l'Ordinanza n. 7/2015 datata 2 aprile 2015 dell'Autorità Portuale di Ancona con la quale viene approvato e reso esecutivo il "Regolamento per la disciplina delle attività di rifornimento combustibili e lubrificanti alle navi, e del servizio integrativo antincendio";
- VISTA** la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna Serie VIII n. 16 prot. n. DEM3/1823 in data 19.07.2002 per oggetto: disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti marittimi.
- ACQUISITO** agli atti il relativo parere dell'Autorità Portuale di Ancona in data 27.04.2015 per quanto attiene il Regolamento per le operazioni di bunkeraggio a mezzo bettolina alle navi e ai galleggianti nell'ambito del Circondario Marittimo di Ancona.
- VISTA** la nota pervenuta in data 26/02/2018 dall'Agenzia Marittima Global Service con la quale è stato richiesto di valutare l'opportunità di modificare le precauzioni da adottarsi per l'effettuazione delle operazioni di bunkeraggio a mezzo bettolina all'interno della darsena 13/15.
- VISTO** il verbale di riunione della Commissione Accosti del 12/03/2017;
- VISTO** il "REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO A MEZZO BETTOLINA ALLE NAVI E AI GALLEGGIANTI NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ANCONA" approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 30/2015 datata 7 maggio 2015 nella sua versione consolidata;
- VISTA** la nota del Capo pilota della Corporazione dei piloti di Ancona, datata 24 maggio 2018, con la quale viene espresso parere favorevole alla permanenza della

bettolina in concomitanza dalle manovre di ormeggio delle navi traghetto nella darsena 13 – 15 ferme restando le prescrizioni richiamate all'art. 1 paragrafo 3 dell'Ordinanza n. 12/2018;

RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate del Capo Pilota fermo restando il rispetto di adeguate misure di sicurezza;

VISTA la legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTI gli articoli 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

ORDINA

Articolo 1

L'articolo 14 del "Regolamento per le operazioni di bunkeraggio a mezzo bettolina alle navi e ai galleggianti nell'ambito del Circondario Marittimo di Ancona" approvato con l'Ordinanza n° 30/2015 in data 07/05/2015 è così modificato:

“ L'impiego della bettolina per operazioni di rifornimento può essere consentito, nei casi di cui all'[art. 2](#), lungo tutte le banchine operative del porto, con le seguenti limitazioni:

- 1. All'interno delle darsene, (banchine nr. 9-11, 13-15 e 23-25), le operazioni di bunkeraggio a mezzo bettolina non potranno essere effettuate qualora le adiacenti banchine siano impegnate da altre unità in manovra di ormeggio/disormeggio.*
- 2. Qualora le operazioni di bunkeraggio fossero già iniziate, queste, prima dell'avvio delle manovre di ormeggio/disormeggio dell'altra unità, dovranno essere sospese e la bettolina dovrà tempestivamente lasciare la darsena senza arrecare ritardo alcuno all'unità in manovra.*
- 3. E' consentito, per la sola darsena 13-15, operare in deroga alle prescrizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, qualora risultino contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:*
 - presenza di condizioni meteo-marine favorevoli;*
 - venga accertato, in via preventiva, che la permanenza della bettolina, all'interno della darsena suddetta, non arrechi pregiudizio alcuno alla manovra dell'unità in manovra;*
 - la bettolina dovrà, prima della manovra dell'altra unità, sospendere le operazioni di bunkeraggio e procedere allo svuotamento dell'impianto.*
 - la bettolina impiegata nelle operazioni sia del tipo “a doppio scafo”. A tal fine il Pilota di servizio, prima dell'esecuzione della manovra di disormeggio, rappresenterà alla Capitaneria di Porto (Sala Operativa e Noip) a mezzo VHF canale 16/12, la sussistenza delle predette condizioni.”*

Articolo 2

L'articolo 12 del "Regolamento per le operazioni di bunkeraggio a mezzo bettolina alle navi e ai galleggianti nell'ambito del Circondario Marittimo di Ancona" approvato con l'Ordinanza

n° 30/2015 in data 07/05/2015 viene integrato come segue:

“q) lo svolgimento delle operazioni a mezzo bettolina può essere effettuato anche in concomitanza di un’attività di rifornimento di combustibile a mezzo autobotti purché sia garantita una distanza minima di sicurezza, tra la bettolina e l’autobotte, non inferiore a 25 metri. Restano valide tutte le prescrizioni previste da questo regolamento e da approvato dall’Autorità Portuale con l’Ordinanza nelle premesse citata.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1174 del Cod. Nav.

Il personale addetto al servizio dei porti, oltre a quanto previsto nel presente articolo sarà perseguito disciplinarmente ai sensi dell’art. 1251 e seguenti del codice della navigazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, nonché l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona.

Ancona, 25.05.2015

**F.to IL COMANDANTE
CA. (CP) Enrico MORETTI**